

IVA

Documentazione delle operazioni delle agenzie di viaggio

di **Marco Peirolo**

In merito alle modalità di documentazione delle operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio che applicano il regime speciale dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, la normativa IVA privilegia l'adempimento della **fatturazione** come strumento di documentazione "**naturale**" del settore considerato.

Per motivi di cautela fiscale, la fatturazione è stata configurata come un **obbligo da osservare** indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Tale documento **non deve recare la separata indicazione dell'imposta** e deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale; in proposito, l'art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve riportare l'annotazione "**regime del margine – agenzie di viaggio**" e l'eventuale norma di riferimento, comunitaria o nazionale.

Si considera regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene **domiciliato** presso l'intermediario, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l'agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell'agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest'ultima.

In merito alle concrete modalità di emissione della fattura occorre distinguere tre tipologie di operazioni, alle quali corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all'operazione. Come indicato dalla **C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E** (§ 9.9.2), si tratta delle:

- operazioni eseguite direttamente nei confronti dei viaggiatori o effettuate tramite intermediari con rappresentanza;
- operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in qualità di mandatarî senza rappresentanza di altri operatori turistici che organizzano il pacchetto;
- operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in nome e per conto dei viaggiatori.

Il **momento di emissione della fattura** coincide con il momento impositivo, che s'intende verificato con il pagamento integrale del corrispettivo, ovvero, se antecedente, con la data di inizio del viaggio o del soggiorno. In caso di vendita del pacchetto turistico tramite un'agenzia

intermediaria, con o senza rappresentanza, la fattura può essere emessa entro il **mese successivo** al pagamento o all'inizio del viaggio e del soggiorno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del **D.M. n. 340/1999**, i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, rientranti nel regime speciale, devono essere **annotati distintamente nel registro dei corrispettivi** (di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972) **o in apposito registro**, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all'interno o al di fuori dell'Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita **entro il mese successivo** a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate.

L'art. 5, comma 2, del D.M. n. 340/1999 prevede, invece, che le fatture e gli altri documenti di acquisto devono essere **distintamente annotati nel registro degli acquisti** (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972) **o in apposito registro**, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all'interno o al di fuori dell'Unione europea, ovvero parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all'interno e parte al di fuori dell'Unione europea, i relativi costi vanno annotati distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all'interno dell'Unione da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell'Unione.

L'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nulla prevede, specificamente, con riguardo al termine di annotazione delle fatture nazionali ed estere relative ai costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere **annotate entro il maggior termine biennale** stabilito dal primo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 328/E/1997, § 9.9.1).

Per le prestazioni poste in essere dall'agenzia di viaggio al di fuori del regime speciale occorre rispettare gli adempimenti previsti per le varie tipologie di operazioni.

I compensi che costituiscono una **vera e propria remunerazione** dell'attività esercitata non beneficiano dell'esonero dagli obblighi di certificazione previsto dall'art. 2, comma 1, lett. ff), del D.P.R. n. 696/1996, riferito alle *"prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente"*.

Per contro, il citato esonero opera nelle **ipotesi di cd. "marginalità economica"**, quali:

- il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, nonché i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti (**M. 4 aprile 1997, n. 97/E**);
- il servizio di emissione, sostituzione, riemissione e rimborso dei biglietti (**M. 26 giugno 1998, n. 66/E**);
- il cambio di biglietti aerei dei percorsi internazionali (**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 17 aprile 2001, n. 48**);
- il servizio di prenotazione di biglietti aerei, a condizione che l'importo del corrispettivo

percepito dall'agenzia sia indicato distintamente sul biglietto di viaggio (**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 giugno 2001, n. 93**).